



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER

Emanato con D.R. n. 623 del 15.10.2021 (affisso all'Albo prot. n. 77255 Rep. N.385 del 18.10.2021)

Articolo 1 – Finalità e principi ispiratori

1. L'Università degli studi di Napoli L'Orientale (di seguito "L'Orientale"), riconoscendo l'importanza del contributo di studiosi di altre università, istituzioni ed enti di ricerca stranieri alle attività istituzionali dell'Ateneo volte a promuovere il processo di internazionalizzazione, intende, con il presente Regolamento, assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire a tali figure, nonché garantirne la massima visibilità istituzionale.

2. Ai fini di cui al punto precedente, il presente regolamento disciplina le procedure di ingresso e permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche de L'Orientale di *esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica, afferenti ad un'università, un'istituzione o un ente di ricerca esteri*, chiamati a svolgere attività didattica e/o attività di ricerca in qualità di *visiting professor/visiting researcher*.

3. Ai *visiting professor e researcher*, durante la permanenza presso l'Ateneo, viene attribuito apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per **visiting professor** (nel seguito VP) si intende un professore o ricercatore italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad un'università, un'istituzione o un ente di ricerca esteri, chiamato a svolgere attività prevalentemente didattica (modulo, ciclo di lezioni, seminari...) presso L'Orientale, nell'ambito di un corso di studi o di un corso di Dottorato di ricerca.

2. Per **visiting researcher** (nel seguito VR) si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad un'università, un'istituzione o un ente di ricerca esteri, chiamato a svolgere attività di ricerca nell'ambito di una struttura dipartimentale o interdipartimentale de L'Orientale. In tale tipologia possono rientrare anche gli studiosi intenzionati a svolgere una ricerca presso un dipartimento de L'Orientale, allo scopo finanziati dalla propria istituzione estera di appartenenza, senza alcun onere per l'Ateneo ospitante.

3. Per **docente proponente** si intende un professore o un ricercatore de L'Orientale che sostiene la candidatura di un VP, ovvero di un VR, per lo svolgimento di attività di didattica e/o di ricerca, e che fungerà da referente per l'ospite; nel caso di proposte avanzate da Corsi di Studio, Centri di Studio, di Ricerca, di Elaborazione culturale il docente proponente coincide con il coordinatore o presidente.

4. Per **struttura ospitante** si intende il Dipartimento di afferenza del docente proponente.

Articolo 3 – Attribuzione dello status di visiting professor/researcher

1. Il docente proponente sottopone la candidatura dell'esperto o studioso operante all'estero al Consiglio di Dipartimento di competenza, che deve adottare apposita delibera contenente:

- a) le generalità dello studioso e l'istituzione estera di appartenenza;
- b) la descrizione del profilo didattico e scientifico dello studioso, dando evidenza del curriculum

- vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;
- c) l'indicazione dell'accordo/convenzione stipulato/a con l'Ateneo o con la struttura medesima, laddove esistente;
 - d) la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere presso l'Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare, avendo riguardo anche al calendario accademico, al relativo settore scientifico disciplinare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca di riferimento;
 - e) il nominativo del docente interno di riferimento;
 - f) la disponibilità del Dipartimento a fornire al VP/VR adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi;
 - g) il periodo di permanenza del VP/VR con l'indicazione delle date di inizio e fine della visita;
 - h) l'indicazione della percentuale del rimborso delle spese documentate dal VP/VR (viaggio, vitto, alloggio), dell'attivazione del rimborso forfettario e/o dell'eventuale compenso, con espressa indicazione, in ogni caso, della relativa copertura finanziaria.

2. Fermo restando quanto indicato al comma precedente rispetto al contenuto, qualora una diversa modalità operativa sia preferibile per ragioni di opportunità o sia espressamente prevista da programmi/progetti/accordi nazionali e internazionali, la suddetta delibera potrà essere assunta dal Dipartimento con riguardo a candidature presentate a seguito di apposita manifestazione di interesse.

3. Gli studiosi intenzionati a svolgere una ricerca presso L'Orientale come VR, allo scopo finanziati dalla propria istituzione estera di appartenenza o su fondi propri senza alcun onere per l'Ateneo ospitante, presenteranno istanza al Dipartimento individuato come struttura ospitante, che assumerà una delibera in merito alla richiesta.

4. In tutte le ipotesi descritte, la delibera del Dipartimento che funge da struttura ospitante è trasmessa agli Organi Collegiali per il prescritto parere da parte del Senato Accademico e per la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza e sostenibilità della copertura finanziaria.

5. Lo status di VP/VR è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere presso L'Orientale, che non potrà essere inferiore a 15 giorni (continuativi) e non superiore a 24 mesi, ed è attribuito con provvedimento rettorale.

6. A seguito del provvedimento rettorale, il responsabile della struttura ospitante provvederà ad inviare apposita lettera di invito al VP/VR.

7. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo il VP/VR sottoscriverà un documento di affiliazione (*Affiliation form – All. I*) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione.

8. Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del VP/VR dovrà essere data adeguata evidenza e informazione sul sito web dell'Ateneo anche in funzione del ricevimento di studenti e del contatto con la comunità accademica.

9. Qualora il VP/VR non possa svolgere in tutto o in parte le attività programmate, la struttura proponente, ovvero il docente proponente, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla struttura allo scopo individuata con D.D.G. per gli atti conseguenti.

Articolo 4 – Copertura finanziaria

1. I fondi per il finanziamento necessario al sostegno dei VP/VR, così come le modalità di erogazione degli stessi, devono essere obbligatoriamente previsti nella programmazione di Ateneo o nei piani finanziari dei progetti dei Dipartimenti di eccellenza, dei progetti di ricerca nazionali e internazionali o delle convenzioni internazionali. Tali fondi sono così distinguibili:

- a) **Fondi di Ateneo** specificamente destinati.
- b) **Fondi comunitari ed internazionali.**
- c) **Fondi derivanti da programmi nazionali.**

d) Fondi propri delle strutture dipartimentali e/o di enti terzi.

2. I fondi per il finanziamento di VP/VR possono essere utilizzati per il compenso di cui al successivo articolo 5 e per le spese connesse alla mobilità, al vitto e all'alloggio, ove questi siano previsti.
3. L'utilizzazione di tali fondi deve essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 – Compenso

1. Il compenso del VP e del VR, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Dipartimento ospitante in virtù della qualificazione scientifica e professionale del *visiting*, può essere corrisposto nella misura massima pari ai compensi mensili lordi relativi alla retribuzione massima di un professore ordinario nell'ordinamento italiano.
2. Il VP o il VR, dietro esplicita rinuncia, ha la facoltà di non percepire alcun compenso.
3. I compensi stabiliti si devono intendere comprensivi delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo. Eventuali ulteriori rimborsi e contributi sono definiti nel bando o nel provvedimento rettorale di nomina.
4. I VP o VR saranno tenuti a comunicare all'Ateneo prima della presa di servizio le proprie volontà in merito all'invocazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti.

Articolo 6 – Diritti e doveri connessi allo status

1. Il VP/VR è tenuto a:
 - a) svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante;
 - b) attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai regolamenti in materia di organizzazione e amministrazione e al Codice Etico;
 - c) produrre una relazione scientifica al termine dell'attività di ricerca e/o didattica svolta nel periodo di permanenza presso L'Orientale, che sarà controfirmata dal docente referente;
 - d) nel caso di svolgimento di attività di insegnamento, il VP dovrà altresì compilare il registro delle attività da sottoporre al Direttore della struttura ospitante;
 - e) I VP e i VR sono tenuti a riconoscere il periodo trascorso presso l'Ateneo con apposita dicitura da premettere alle pubblicazioni frutto dell'attività svolta.
2. Il VP/VR può partecipare, con solo voto consultivo, alle sedute del Consiglio della struttura ospitante per il periodo di permanenza. Può inoltre far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale.
3. Durante il periodo di permanenza, al VP/VR saranno garantiti:
 - a) assistenza logistica e supporto informativo, nonché tutti i servizi di accoglienza, connessi all'organizzazione della visita;
 - b) assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure relative all'ingresso in Italia;
 - c) una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla normativa in vigore e dalle polizze assicurative di Ateneo;
 - d) adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
 - e) accesso alle risorse informatiche/biblioteche/laboratori de L'Orientale;
 - f) libertà e autonomia scientifica.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione.
2. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI AFFILIAZIONE per Visiting Professors e Visiting Researchers

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome),
nato/a a _____ il _____, consapevole che l'Università
di Napoli "L'Orientale" riconosce l'importanza del contributo di studiosi di altre università,
istituzioni ed enti di ricerca stranieri alle attività istituzionali dell'Ateneo volte a promuovere il
processo di internazionalizzazione, dichiara di essere consapevole che:

1. durante il periodo di permanenza presso l'Università di Napoli "L'Orientale" dovrà:
 - a) svolgere le attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante;
 - b) attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai regolamenti in materia di organizzazione e amministrazione e al Codice Etico;
 - c) produrre una relazione scientifica al termine dell'attività di ricerca e/o didattica svolta nel periodo di permanenza presso L'Orientale, che sarà controfirmata dal docente referente;
 - d) nel caso di svolgimento di attività di insegnamento, compilare il registro delle attività da sottoporre al Direttore della struttura ospitante;
 - e) informare tempestivamente la struttura ospitante di qualsiasi evento o circostanza che possa influenzare il corretto svolgimento del periodo di visiting o costringere a interrompere o riprogrammare il periodo di visiting;
 - f) riconoscere il periodo trascorso presso l'Ateneo con apposita dicitura da premettere alle pubblicazioni frutto dell'attività svolta e menzionare l'Ateneo nelle pubblicazioni dei risultati delle attività condotte, in parte o totalmente, all'Università di Napoli "L'Orientale", anche dopo la conclusione del periodo di visiting. Con riferimento al periodo di visiting trascorso, il/la sottoscritto/a è consapevole che la denominazione dell'istituzione corretta da utilizzare è: Università di Napoli "L'Orientale".
2. durante il periodo di permanenza presso l'Università di Napoli "L'Orientale" avrà diritto a:
 - a) ricevere assistenza logistica e supporto informativo, nonché tutti i servizi di accoglienza, connessi all'organizzazione della visita;

- b) richiedere assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure relative all'ingresso in Italia;
- c) godere di una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla normativa in vigore e dalle polizze assicurative di Ateneo;
- d) accedere ad adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
- e) accedere alle risorse informatiche, alle biblioteche e ai laboratori de L'Orientale;
- f) libertà e autonomia scientifica.

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome) autorizza l'Università di Napoli "L'Orientale" a pubblicare i seguenti dati sul sito istituzionale:

- nome e cognome;
- indirizzo di posta elettronica;
- nome dell'Istituzione di provenienza;
- titolo e posizione ricoperta presso l'istituzione di appartenenza;
- durata del periodo di *visiting* presso l'Università di Napoli "L'Orientale";
- sintesi delle attività da realizzare presso l'Università di Napoli "L'Orientale".

La presenza del/la sottoscritto/a in qualità di Visiting Professor/Visiting Researcher presso l'Università di Napoli "L'Orientale" non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Per il periodo di permanenza il sottoscritto riceverà la somma di Euro _____ quale contributo/compenso, così come determinato nel provvedimento di attribuzione dello status (D.R. n. _____ del _____).

Il/La sottoscritto/a

Data e Firma _____

Per l'Università di Napoli "L'Orientale" _____

Data e Firma _____